

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001618	02/08/2024

OGGETTO: Proposizione ricorso innanzi al Tribunale di Bari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di Società. Nomina avvocato interno.



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001864 DEL 01/08/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 02/08/2024 11:29 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 02/08/2024 11:48 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 02/08/2024 12:14 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 02/08/2024 11:55 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 02/08/2024 12:14  
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Proposizione ricorso innanzi al Tribunale di Bari per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di Società. Nomina avvocato interno.</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- La Società convenzionata con il SSN otteneva dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo di condanna della ASL BA al pagamento di differenze di retta giornaliera oltre le spese di giudizio monitorio; la ASL BA opponeva il decreto ingiuntivo tramite avvocato interno e proponeva domanda riconvenzionale in forza di acclarato doppio pagamento; il giudizio rubricato al R.G. n. 18040/2018 era deciso dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1837/2024 del 16.04.2024, di rigetto della domanda della Società convenzionata e di accoglimento della domanda riconvenzionale della ASL BA; per l'effetto la Società era condannata alla restituzione di € 79.877,05 oltre interessi, nonché alla spese di giudizio e di CTU; la sentenza era notificata al difensore della Società ed ha fatto passaggio in giudicato per mancato appello;
- la stessa Società, con atto di citazione notificato in data 13.05.2019, R.G. n. 7627/2019, chiedeva al Tribunale di Bari la condanna della ASL BA al pagamento dell'integrazione della retta giornaliera; la ASL BA resisteva in giudizio; con sentenza n. 2541/21 il Tribunale di Bari condannava la ASL BA al pagamento di € 23.936,90, oltre interessi e spese di lite; la sentenza era impugnata, per tramite di avvocato interno, con atto di citazione del 26.7.2021 rubricato al R.G. n. 1178/2021; resisteva la Società;
- la Corte d'Appello, previa concessione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, accoglieva integralmente l'appello con sentenza n. 114/2023 e condannava la Società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; la sentenza ha fatto passaggio in giudicato per mancata impugnazione;

- in corso di causa, la Società cedeva i rami di azienda costituiti dalle strutture in cui erogava i servizi sanitari e, dopo procedura di liquidazione, nonostante la pendenza dei giudizi, si cancellava dal registro delle imprese commerciali di Bari.

**CONSIDERATO CHE**

- la procedura di liquidazione si concludeva senza il pagamento dei crediti vantati dalla ASL BA e che, pertanto, l'Azienda è creditrice nei confronti della Società in forza di provvedimenti giudiziali definitivi, sorti successivamente il deposito dell'istanza di cancellazione dal registro presso la Camera di Commercio di Bari.

**RITENUTO**

- pertanto, opportuno proporre istanza di liquidazione giudiziale in danno della Società, non essendo trascorso un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, affidando incarico difensivo ad avvocato interno in continuità dell'incarico già affidatogli.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

Assunto quanto in premessa,

- di proporre innanzi al Tribunale di Bari istanza di liquidazione giudiziale in danno della Società e di conferire procura alle liti per la rappresentanza e la difesa della ASL BA all'avv. Gaetano Caputo del Foro di Bari, avvocato interno, ratificandone sin da ora l'operato svolto.

Fasc. n. 1048/2018;

Fasc. n. 456/2019.

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20240001864 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001618 DEL 02/08/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 01/08/2024 11:35
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 01/08/2024 11:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 01/08/2024 17:02